



COMUNE DI CASTENEDOLO

Provincia di Brescia

Deliberazione

**N. 187
10-11-2025**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI SOCIALI ANNO 2026.

L'anno duemilaventicinque addì dieci del mese di novembre alle ore 16:30, nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Bianchini Pierluigi	Sindaco	Presente
Zaltieri Silvia	Vice Sindaco	Presente
Tonoli Eugenia	Assessore	Presente
Carletti Giovanni	Assessore	Presente
Terramoccia Paolo	Assessore	Presente
Busseni Alessandra	Assessore	Presente

TOTALE PRESENTI:	6
TOTALE ASSENTI:	0

Partecipa, il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Maria Russo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bianchini Pierluigi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI SOCIALI ANNO 2026.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, prevede che gli enti locali definiscono, non oltre la data di approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi medesimi;
- l'art. 54, commi 1 e 1 bis, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 23 marzo 1998 n. 56 e dall'art. 54 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, testualmente recita:
 - *“1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.*
 - *1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario.*
 - *L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.”*
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 42, comma 2, lett. f), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che il Consiglio Comunale ha competenza, tra l'altro, relativamente alla istituzione ed all'ordinamento dei tributi, con esclusione delle determinazioni delle relative aliquote;
- l'art. 48 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 così dispone: *“1.omissis.....*
 - *2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. 3.omissis.....”*
- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 243 del D.lgs. n. 267/2000, stabilisce che gli enti locali strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36%, a tal fine sono esclusi i costi di gestione degli asili nido;
- con l'articolo 27, comma 8, della legge 28.12.2001, numero 448, si stabiliva, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, il termine per deliberare aliquote, tariffe e regolamenti per i servizi pubblici locali e per i tributi locali;
- il comma 169 dell'articolo 1 della legge 27.12.2006, numero 296 che così dispone “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- l'art. 27 comma 8° della L. n. 448/2001 il quale dispone che: il comma 16 dell'art. 53 della legge 23

dicembre 2000 n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICORDATO che con il decreto interministeriale 31 dicembre 1983, (G.U. 17/01/1984, n.16), si è proceduto alla individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale - Articolo unico - ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legge 28-2-1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26-4-1983, n. 131 e s.m.i. e come di seguito riportato:

- 1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero;
- 2) alberghi diurni e bagni pubblici;
- 3) asili nido;
- 4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
- 5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
- 6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;
- 7) giardini zoologici e botanici;
- 8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;
- 9) mattatoi pubblici;
- 10) mense, comprese quelle ad uso scolastico;
- 11) mercati e fiere attrezzati;
- 12) parcheggi custoditi e parchimetri;
- 13) pesa pubblica;
- 14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
- 15) spurgo di pozzi neri;
- 16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
- 17) trasporti di carni macellate;
- 18) trasporti funebri, pompe funebri;
- 19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili.

RILEVATO che, ai sensi della norma sopra richiamata, nella determinazione dei costi di gestione devono essere rispettati i seguenti criteri:

- computo di tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi e delle spese per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie;
- riparto dei costi comuni a più esercizi sulla base di percentuali individuate nella medesima deliberazione;

ATTESO che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione dell'anno 2024 (ultimo approvato), risulta non essere strutturalmente deficitario e, pertanto, non è soggetto all'obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;

EVIDENZIATO che gli interventi in materia di finanza pubblica, recentemente succedutisi e tuttora in via di definizione, richiedono una programmazione dei servizi comunali che

consenta ancor più il rispetto dell'equilibrio tra le entrate e le spese;

POSTO, d'altro canto, che la congiuntura economica del periodo richiede un sistema di applicazione delle tariffe per l'accesso ai servizi che tenga conto sia della dinamica inflattiva dei costi generalizzati, sia della diminuita capacità di spesa delle famiglie, oltre a soddisfare, nel contempo, l'incremento della domanda e a mantenere la necessaria qualità dei servizi;

ATTESO che si rende indispensabile procedere all'organizzazione dei servizi, dando opportuna comunicazione preventiva ai richiedenti, anche in relazione all'ammontare delle quote di compartecipazione dovute dagli stessi per la fruizione dei servizi sociali;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 21/11/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è proceduto ad approvare il Regolamento in materia di Servizi Sociali, il quale:

- 1) disciplina i criteri di definizione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, delle prestazioni sociali agevolate e delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria assicurate dal Comune, nonché i criteri guida per l'erogazione delle stesse;
- 2) si compone di 21 articoli e di un allegato A che disciplina il servizio sociale professionale, i servizi domiciliari, i servizi distrettuali semiresidenziali e residenziali, i servizi distrettuali connessi alla tutela dei minori e i servizi comunali;
- 3) è l'esito di un processo condiviso a livello di ambito territoriale volto a garantire maggiore equità e coesione del sistema di protezione sociale, salvaguardando la sostenibilità economica delle famiglie e dei comuni;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, "*Legenda*" del predetto Regolamento nella determinazione della compartecipazione/contribuzione alla spesa, si utilizza la metodologia della funzione parabolica secondo la formula matematica:

$\% \text{ a carico dell'utenza} = a\text{ISEE}^2 + b\text{ISEE} + c$

laddove per ISEE si intende l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159.

Per calcolare i 3 valori (a, b, c) è necessario determinare tre condizioni ovvero:

- prima condizione – la percentuale di compartecipazione da applicare all'utente in caso di ISEE pari a zero
- seconda condizione – $a\text{ISEE}$ = al valore massimo stabilito, l'utente paga generalmente il 100% (così come previsto al successivo art. 15, comma 3) del costo effettivo dell'intervento e/o del servizio richiesto, di norma equivalente al costo effettivo del servizio esposto in fattura al Comune.
- terza condizione – $a\text{ISEE}$ = al valore intermedio stabilito, l'utente paga una percentuale determinata

Individuate le tre condizioni, la funzione parabolica è in grado di calcolare gradualmente la compartecipazione del singolo utente al variare dell'ISEE;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 15 - Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi, del predetto Regolamento la Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare i valori dell'ISEE, che compongono la progressione parabolica, approvati e aggiornati nel rispetto della normativa vigente, con provvedimento

deliberativo della Giunta Comunale, tenuto conto delle indicazioni formulate dall'Assemblea dei Sindaci su proposta del Tavolo Tecnico dell'Ufficio di Piano e nello specifico:

- a) il costo effettivo del servizio, secondo i criteri previsti dall'art. 6, comma 4, del D.L. 28.03.1983, n. 55, convertito dalla legge 26.04.1983, n. 131;
- b) la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino;
- c) l'eventuale quota minima di contribuzione, per quest'ultima si intende di norma il costo effettivo del servizio esposto in fattura al Comune;
- d) la struttura della contribuzione ovvero il metodo della progressione parabolica;
- e) i valori a, b, c, come meglio specificato all'art. 6, comma 2;
- f) con riferimento all'elenco delle prestazioni di sostegno economico, tra le quali anche l'integrazione a rette per servizi residenziali: le relative soglie ISEE di accesso.

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'Articolo 7 - Dichiarazione sostitutiva unica:

1. la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione e fino alla scadenza prevista dalla normativa vigente (art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i.).
2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, salvo diversa determinazione del Comune per specifici servizi. Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

RITENUTO di stabilire che, nel periodo 01 gennaio – 28 febbraio 2026, rimarranno in vigore i limiti ISEE e le percentuali di compartecipazione ai costi dei servizi sociali, attivi al 31 dicembre 2025, percentuali di compartecipazione calcolate sul costo della prestazione equivalente al costo effettivo del servizio esposto in fattura al Comune (compresi eventuali aumenti nel corso dell'anno dovuti ad adeguamenti ISTAT);

DATO ATTO che l'Azienda Speciale Consortile Brescia Est – Distretto n. 3, non ha comunicato alcuna variazione in merito ai valori dell'ISEE che determinano la progressione parabolica da applicare ai servizi sociali erogati dalle singole Amministrazioni Comunali, valori che si ricorda essere stati determinati dal Tavolo Tecnico dell'I.S.E.E. istituito a livello zonale ed elaborati dopo un attento ed accurato lavoro d'equipe e che per tale motivo saranno applicati i valori utilizzati nell'anno 2025;

ATTESO che le quote di compartecipazione in parola sono dirette:

- a. a soddisfare le reali possibilità ed esigenze nel settore dei servizi sociali ed a garantire in modo esauriente le aspettative degli utenti anche più bisognosi, in considerazione del fatto che viene applicato l'indicatore I.S.E.E. in base alla normativa vigente;
- b. a concorrere alla copertura dei costi di istituzione e di funzionamento dei servizi stessi, mediante determinazione degli introiti tariffari dalle quote, nel rispetto dei principi di contabilità;

RITENUTO, quindi, di determinare le quote di compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi sociali per l'anno 2026 (con decorrenza dal 01 marzo 2026), così come meglio specificato nel prospetto riepilogativo, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che nel periodo 01 gennaio – 28 febbraio 2026, rimarranno in vigore i limiti ISEE e le percentuali di compartecipazione ai costi dei servizi sociali, attivi al 31 dicembre 2025, percentuali di compartecipazione calcolate

sul costo della prestazione equivalente al costo effettivo del servizio esposto in fattura al Comune (compresi eventuali aumenti nel corso dell'anno dovuti ad adeguamenti ISTAT);

ATTESO che il responsabile del procedimento è l'assistente sociale dott.ssa Marta Greco;

DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento e dell'istruttoria e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla Responsabile del Dipartimento Affari Generali e Servizi alla Persona, Sabrina Medeghini, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dalla Responsabile del Dipartimento dei servizi economico finanziari e del commercio Dott.ssa Maria Grazia Cestone, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.LGS.267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., onde consentire un sollecito adempimento degli atti conseguenti;

Con i voti favorevoli di tutti gli Amministratori presenti

DELIBERA

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di determinare le quote di compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi sociali per l'anno 2026 (con decorrenza dal 01 marzo 2026), così come meglio specificato nel prospetto riepilogativo, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che nel periodo 01 gennaio – 28 febbraio 2026, rimarranno in vigore i limiti ISEE e le percentuali di compartecipazione ai costi dei servizi sociali, attivi al 31 dicembre 2025, percentuali di compartecipazione calcolate sul costo della prestazione equivalente al costo effettivo del servizio esposto in fattura al Comune (compresi eventuali aumenti nel corso dell'anno dovuti ad adeguamenti ISTAT);
- 3) di prendere atto che le quote di compartecipazione in parola sono dirette:
 - a soddisfare le reali possibilità ed esigenze nel settore dei servizi sociali e a garantire in modo esauriente le aspettative degli utenti anche più bisognosi, in considerazione del fatto che viene applicato l'indicatore I.S.E.E. in base alla normativa vigente;
 - a concorrere alla copertura dei costi di istituzione e di funzionamento dei servizi stessi, mediante determinazione degli introiti tariffari dalle quote, nel rispetto dei principi di contabilità;

- 4) di dare mandato al Responsabile del Dipartimento Affari Generali e Servizi alla Persona per gli adempimenti conseguenti;
- 5) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267.

Verbale letto, confermato e sottoscritto in originale

Il Presidente
Bianchini Pierluigi

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela Maria Russo

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005
- Codice dell'Amministrazione digitale -
